

STATUTO

DALLA PARTE DEI RAGAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROTONE KR CONTRADA FARINA
SNC

Numero REA: KR - 158848

Codice fiscale: 02379780790

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO TITOLO PRIMO - COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPO Art.1 - DENOMINAZIONE E' costituita una Società Cooperativa Sociale con la denominazione: "DALLA PARTE DEI RAGAZZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE." Art. 2 - SEDE La cooperativa ha sede legale nel Comune di Crotone. Con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali e uffici in tutto il territorio nazionale. Art. 3 - DURATA La Società ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma delle leggi vigenti. Art. 4 - SCOPO SOCIALE La Cooperativa non ha fini di lucro ma solo finalità mutualistiche rivolte all'interesse dei soci. La Società è una Cooperativa che ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi. La Cooperativa si ispira ai principi della solidarietà sociale, è tassativamente apolitica e senza finalità di lucro e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare nella vita di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori e anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla Società come persone in stato di emarginazione. La Cooperativa può aderire a qualsiasi confederazione di Cooperative Italiane. Art. 5 - OGGETTO Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci si propone di esercitare quale propria attività la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e rieducativi nei confronti di persone disabili, quali anziani, infanzia abbandonata, minori, tossicodipendenti, alcolisti; la gestione di consultori, centri di raccolta di sangue; scuole materne, centri di accoglienza di primo intervento, centri studio di problemi urbanistici, edilizi ed ecologici, centri di consulenza telefonica ed altri servizi simili ed affini finalizzati alla promozione umana e alla integrazione dei cittadini, come interesse generale della comunità.	
--	---	--

La società potrà utilizzare l'opera del volontariato e degli obiettori di coscienza in servizio civile.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- 1) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- 2) costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società;
- 3) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed in credito;
- 4) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- 5) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed Enti idonei;
- 6) la società potrà attingere a finanziamenti pubblici, sia regionali, che nazionali e comunitari, e richiedere qualsiasi provvidenza agevolativa.

Art. 6 - REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa deve intendersi a mutualità prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato. L'organo amministrativo e i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri determinati dall'art. 2513 del Codice civile.

I soci sono tenuti a prestare il proprio lavoro nella cooperativa in quanto questa sia in grado di utilizzarlo.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente che intende mantenere:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, calcolati sul capitale sociale;
- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa nè successivamente al suo

scioglimento;

- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati;

- nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici dovrà assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento.

Art. 7 - NORME APPLICABILI E REGOLAMENTI

Alla cooperativa si applicano, oltre alle regole contenute nel presente statuto le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 del Codice civile determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

TITOLO SECONDO - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 8 - PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie tutte indivisibili tra i soci cooperatori;
- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 9 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di Euro 258,00 (duecentocinquanotto) ciascuna. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincoli di qualsiasi natura o dati in garanzia senza il consenso dell'organo amministrativo. Concorrono altresì a formare il capitale sociale le quote dei soci sovventori di cui al successivo art. 12.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

TITOLO TERZO - SOCI

Art. 10 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Può essere socio chiunque, persona fisica, condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione. Possono altresì essere socie le persone giuridiche, pubbliche

e private, qualora i loro statuti lo consentano.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, possono divenire soci le persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori ordinari: prestano la propria opera, ottenendo, quale corrispettivo, un compenso di qualsiasi entità o natura;
- b) soci volontari: offrono spontaneamente e gratuitamente la loro attività, esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) soci sovventori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o provate nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono, inoltre, essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che svolgano al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa. Il socio è tenuto al versamento della quota sottoscritta. I nuovi soci sono tenuti al versamento, oltre all'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il domicilio di ogni socio si intende quello risultante dal libro dei soci.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 11 - AMMISSIONE DEI SOCI

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata all'Organo Amministrativo che delibera sull'accoglimento. L'Organo Amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. Resta fermo quanto disposto dall'art. 2528 C.C.

Art. 12 - SOCI SOVVENTORI

Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la cooperativa può emettere quote nominative in favore di soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 13 - TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

Le quote sociali non sono di norma trasferibili con effetto

verso la cooperativa. In via eccezionale e con le opportune motivazioni, previo gradimento dell'Organo Amministrativo la quota è trasferibile solo se l'acquirente o successore possiede i requisiti fissati dal presente statuto. In tal caso l'eventuale ammissione del nuovo socio è altresì condizionata al soddisfacimento delle obbligazioni insolute del suo dante causa.

Art. 14 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata all'organo Amministrativo. Il recesso è ammesso nei casi previsti dalla legge. Valgono per quanto non espressamente previsto le norme dell'art. 2532 cc.

Art. 16 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Può essere escluso dalla società, con deliberazione dell'Organo Amministrativo, il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che in qualunque modo danneggi il buon nome e l'immagine della società o fomenti dissidi e disordini fra i soci;
- c) che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti, ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;
- e) che abbia riportato condanne penali definitive per delitto contro il patrimonio;
- f) che in qualunque modo, determini obblighi e/o tenutezze della cooperativa a causa di sue inadempienze di obbligazioni pecuniarie contratte personalmente con terzi per effetto di imprudente ricorso al credito;
- g) che, violando l'obbligo di correttezza, di diligenza e di deontologia professionale, nello svolgimento del proprio lavoro, divulghi abusivamente notizie riservate inerenti ai rapporti sociali e ai rapporti della cooperativa con i terzi. Restano ferme tutte le altre cause di esclusione previste dall'art. 2533 cc.

Art. 17 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla liquidazione della quota salvo che non dichiari di volere subentrare nella posizione di socio del soggetto deceduto. In tale caso la quota si trasferisce all'erede semprechè ricorrano i requisiti per l'ammissione nella cooperativa.

Ove l'erede del socio deceduto intenda subentrare nella partecipazione del de cuius, dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo il quale procederà ai sensi dell'art. 2528 cc. In caso di pluralità di eredi, questi dovranno nominare un rappresentante comune salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. In caso di estinzione della persona giuridica socio, ovvero di cessione dell'azienda non seguita dal subentro del cessionario nella qualità di socio che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, la liquidazione delle quote ha luogo secondo quanto previsto nell'art. 2535 cc.

Art. 18 - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

Art. 19 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende:

- a) il valore nominale delle quote versate eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale;
- b) il rimborso del sovrapprezzo, ove versato e qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies cc, l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento in più rate ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

La liquidazione della quota dovrà essere richiesta per iscritto dall'avente diritto, a pena di decadenza, entro un anno dall'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Nelle assemblee ordinarie e straordinarie hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo aver ricevuto richiesta scritta da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota sottoscritta e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso procedimento di esclusione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare in assemblea un massimo di tre soci.

Ogni socio persona fisica ha diritto a un voto qualunque sia il valore della quota posseduta. Ciascun socio persona giuridica può avere diritto a più voti fino a un massimo di cinque in ragione della quota posseduta e, comunque, mai superiore a un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci persone fisiche.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Le assemblee dei soci sono convocate presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia. L'avviso di convocazione, almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve essere affisso nella sede sociale e trasmesso per lettera ai soci nonché agli amministratori e ai sindaci in carica (ove il collegio sindacale esista).

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci e le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

-In seconda convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea.

Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza e/o impedimento, l'assemblea nominerà il presidente. Il segretario dell'assemblea sarà nominato pure dalla medesima assemblea quando non sia obbligatoria, per tale funzione, la presenza di notaio.

Art. 21 - AMMINISTRATORE UNICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione eletti dall'assemblea. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione è composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina. Esso, nella prima riunione, elegge nel suo seno il presidente e il vice-presidente.

L'amministratore unico e/o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione sociale; potranno quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservati all'assemblea.

All'amministratore unico e/o ai membri del Consiglio di Amministrazione, se non retribuiti per altre prestazioni in seno alla Cooperativa, spetta un compenso annuale ragguagliato alla media delle retribuzioni lorde corrisposte dalla Cooperativa nello stesso anno ai soci lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale ove esistente. La convocazione è fatta con avviso da affiggersi nella bacheca della sede sociale almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, anche un giorno prima, previa telefonata, in modo che i consiglieri ed i sindaci (se nominati) ne siano informati. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, e sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. 22 - RAPPRESENTANZA

All'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società e la firma sociale. Essi sono pertanto autorizzati a

riscuotere, da Pubbliche Amministrazioni, da banche e da privati, pagamenti, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Hanno anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni di esso, compresa quindi la firma e la rappresentanza sociale, passano al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma di quest'ultimo fa piena prova della suddetta assenza o del suddetto impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Nei casi in cui, per obbligo di legge, dovesse addivenirsi alla nomina del collegio sindacale, questo sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti nominati dall'assemblea dei soci. Il Presidente del collegio sarà designato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V - ESERCIZIO, BILANCIO UTILI

Art. 24 - IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere trasmesso dagli amministratori al collegio sindacale, se nominato, con i prescritti documenti accompagnatori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme ai documenti accompagnatori e alla relazione del collegio sindacale (se nominato) nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè non sia approvato. I soci possono prenderne visione anche tramite loro procuratori.

Approvato il bilancio l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

-Il 30% (trenta per cento) degli utili netti al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci operatori;

-Il 3% (tre per cento) da devolvere ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art. 11 della legge 59/1992;

-Del residuo, una quota a dividendi ai soci nel limite fissato per il rispetto dei requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 del codice civile.

-Del residuo, una quota per la rivalutazione del capitale sociale;

-Il residuo, alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 del codice civile.

E' fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

Art. 25 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci. I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche, sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la quantità e qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alle prestazioni lavorative dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri:

- Liquidazione diretta immediata o rateizzata;
- Aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - SCIOGLIMENTO

La società si scioglie per le cause previste dall'Art. 2545-duodecies del codice civile. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea dei soci nomina i liquidatori determinando:

- Il numero dei liquidatori. In caso di pluralità di liquidatori, determina altresì le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- A chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- Gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale sociale esistente e i dividendi eventualmente dovuti, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11 della legge 59/1992.

Art. 27 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti interni, valgono le norme del codice civile in materia di società cooperative regolamentate secondo lo schema normativo delle società a responsabilità limitata nonché le norme delle leggi speciali vigenti tempo per tempo.

F.TO:MILENA ALECCI

F.TO:GUGLIELMINA CILIBERTO NOTAIO